

# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

## PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice”)

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente di utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa, l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- a. ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del Codice, mediante affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici
- b. ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera e) del Codice, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiori alle soglie comunitarie

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato sulla base dei metodi previsti dall’art. 14 del Codice.

Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarre la relativa procedura alle disposizioni del Codice.

Non costituisce suddivisione artificiosa l’affidamento effettuato per ragioni di urgenza o necessità.

Per gli acquisti effettuati in contanti, si rinvia al Regolamento per le spese in cassa economale attualmente vigente e approvato con deliberazione n. 744 dell’1/01/2015.

### Art. 2 Principi generali

L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici

- a) principio del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;



- b) principio della fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) principi di buona fede e di tutela dell'affidamento che richiede alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli operatori economici di comportarsi reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in attuazione dei quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) principio di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

### **Art. 3 Programmazione degli acquisti e soggetti coinvolti negli affidamenti**

L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 140.000,00 si effettua sulla base del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali

L'acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore ad Euro 140.000,00 non inseriti nella programmazione biennale è consentita in presenza di esigenze imprevedibili, o comunque non programmabili, e al fine di assicurare la funzionalità e continuità dei servizi, previa, occorrendo, le dovute variazioni di bilancio.

Le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 140.000,00 non rientrano nell'obbligo di programmazione. Tuttavia, è indispensabile programmare, ove possibile, anche tali necessità. Si deve porre particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno, che dovrà essere programmato almeno su base biennale, al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto.

I soggetti coinvolti negli affidamenti di beni e servizi sono:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP). Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del Codice, per ogni affidamento, il Responsabile unico del Progetto è nominato in ogni atto di avvio della singola procedura di affidamento (decisione a contrarre) ed è individuato attingendo dalle figure professionali presenti in AO dotate di competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Ferma restando l'unicità del RUP e, se il RUP lo richiede, l'AO può nominare le seguenti figure:
  - Il Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e esecuzione. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, l'AO può nominare, secondo il proprio modello organizzativo, un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e esecuzione, il quale potrà svolgere, sotto la propria diretta responsabilità, alcune delle funzioni del RUP di cui all'Allegato I.2 del Codice. In caso di nomina di tale responsabile, restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
  - Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, l'AO può nominare, secondo il proprio modello organizzativo, un responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il quale potrà svolgere, sotto la propria direttamente responsabilità, alcune delle funzioni del RUP di cui all'Allegato I.2 del Codice. In caso di nomina di tale responsabile, restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). qualora il RUP non assuma direttamente tale ruolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 dell'Allegato I.2 e dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice. La nomina del DEC non è rifiutabile.
- Il Collaudatore nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture, Nominato dal RUP con apposito provvedimento o nel contratto di di fornitura.
- il Responsabili uffici/servizi richiedenti. I Responsabili dei diversi uffici/servizi dell'AO interessati all'acquisto sono tenuti ad assicurare al RUP il necessario contributo, con assunzione delle rispettive responsabilità, finalizzato a garantire, nel procedimento acquisitivo, il rispetto dei principi sopra enunciati. In particolare, i Responsabili dei diversi uffici/servizi dell'AO interessati all'acquisto sono coinvolti, con assunzione di responsabilità, nella fase di progettazione dell'acquisto per la corretta individuazione del fabbisogno e dell'interesse pubblico che si intende conseguire, al fine di determinare:
  - ✓ le effettive necessità;
  - ✓ il congruo dimensionamento;
  - ✓ le soluzioni più adatte e convenienti.

Le funzioni del RUP non possono essere assunte dai soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 2 dell'Allegato I.2 al Codice.

#### **Art. 4 Obblighi di trasparenza**

Fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

A decorrere dal 1 gennaio 2024, gli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici saranno disciplinati dall'articolo 28 del Codice.

#### **Art. 5 Principio di rotazione**

Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

In applicazione di tale principio è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il divieto di affidamento al contraente uscente trova applicazione con riferimento a ciascuna fascia economica definita nell'art. 6 del presente regolamento.

Al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) particolari situazioni afferenti il mercato di riferimento
- b) effettiva assenza di alternative
- c) accurata esecuzione del precedente contratto

Il principio di rotazione non trova applicazione quando l'indagine di mercato di cui al successivo articolo 17 sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata

Il principio di rotazione non trova altresì applicazione quando l'affidamento diretto sia preceduto dalla richiesta di preventivi aperta a tutti gli operatori economici interessati

Il principio di rotazione non trova applicazione per l'affidamento dei servizi alla persona, di cui al successivo articolo 7 come previsto dal comma 8 dell'articolo 128 del nuovo Codice degli appalti con il quale si è scelto, per gli affidamenti di servizi alla persona, di non richiamare i principi generali degli appalti sotto soglia ma esclusivamente i principi di qualità e similari, con ciò escludendo il principio di rotazione.

Non determina limitazione numerica la previsione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

## Art. 6

### Fasce di importo degli appalti rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di rotazione

Gli appalti riguardanti le procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali, ad eccezione della fascia fino ad € 4.999,99 (I.V.A. esclusa), trova applicazione il principio di rotazione di cui al precedente articolo:

#### BENI

Fascia	Importo (I.V.A. esclusa)
A	Fino a € 4.999,99
B	da € 5.000,00 sino a € 39.999,00
C	da € 40.000,00 sino a € 139.999,00
D	Da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria

#### SERVIZI

Fascia	Importo (I.V.A. esclusa)
A	Fino a € 4.999,99
B	da € 5.000,00 sino a € 39.999,00
C	da € 40.000,00 sino a € 139.999,00
D	da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria

Le strutture di seguito indicate procedono all'acquisizione di forniture di beni e servizi per le seguenti fasce di valore:

- 1 - S.C. Provveditorato (per le materie di propria competenza) fino alla soglia comunitaria
- 2 - S.C. Sistemi Informativi (per le materie di propria competenza) fino alla soglia comunitaria
- 3 - S.C. Tecnico (in materia di acquisizione di beni e servizi di propria competenza) fino alla soglia comunitaria
- 4 - S.S. Ingegneria Clinica (per manutenzioni e acquisto di accessori e ricambi di apparecchiature ed attrezzature di propria competenza) fino ad € 139.999,00
- 5 - S.C. Farmacia
  - a) (per l'acquisizione di dispositivi medici) fino ad € 4.999,99 (+ I.V.A.)
  - b) (per l'acquisizione di farmaci ed emoderivati) fino ad € 39.999,99 (+ I.V.A.)
  - c) (per adesioni a gare CONSIP o SCR di farmaci ed emoderivati) per qualsiasi valore

Nei casi previsti nei precedenti punti 4 e 5, lett. b), purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- a) estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'A.O. e
- b) esclusività di produzione/commercializzazione del bene o del servizio da parte di un unico operatore economico;

## **Art. 7 Disciplina specifica per l'affidamento dei servizi alla persona**

Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia comunitaria, trovano applicazione esclusivamente i principi generali di cui all'art. 128, comma 3 del Codice. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati o promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

Sono considerato servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014

- a. Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
- b. Servizi di prestazioni sociali
- c. Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazione politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazione associative

## **Art. 8 Verifica dei requisiti**

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico aggiudicatario, ad eccezione delle procedure di importo inferiore a 40.000 euro per le quali l'Azienda procederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite nell'anno precedente dagli aggiudicatari. L'Operatore oggetto del controllo corrisponde al ventesimo affidatario – e suoi multipli - che, nel caso degli acquisti in economia, corrisponde al ventesimo ordine emesso - e suoi multipli – e, nel caso degli affidamenti effettuati con specifico provvedimento, corrisponde al ventesimo provvedimento assunto – e suoi multipli -.

Nel caso in cui l'operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

La struttura che al termine dell'anno solare non avesse raggiunto il numero minimo di ordini emessi/provvedimenti adottati sopra indicato dovrà effettuare la verifica delle dichiarazioni fornite nell'anno precedente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, nei confronti del primo e dell'ultimo aggiudicatario.

Delle operazioni di verifica dei requisiti degli aggiudicatari effettuate secondo le modalità sopra indicate deve essere redatto processo verbale.

I controlli possono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

### **Art. 9 Stipula contratto**

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

I contratti di valore superiore a 40.000,00 euro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, determinata sulla base della tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice.

### **Art. 10 Termini dilatori**

I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

### **Art. 11 Esecuzione anticipata**

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

### **Art. 12 Certificato di regolare esecuzione**

Per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dell'esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

### **Art. 13 Garanzie**

Negli affidamenti di valore inferiore alla comunitaria, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

In casi debitamente motivati è facoltà non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ed è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice

In particolare, la garanzia definitiva non viene richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore a € 40.000,00

## **PARTE SECONDA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO**

### **Art. 14 Affidamenti diretti**

L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00 euro è effettuato, di norma, mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'avvio della procedura non necessita della previa adozione di una decisione a contrarre.

La procedura prende avvio con la richiesta d'offerta trasmessa all'operatore economico individuato e si conclude con l'adozione della determinazione di affidamento che individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali per l'Azienda, l'affidamento diretto può essere effettuato previo confronto di preventivi, forniti da due o più operatori economici.

La richiesta di preventivi può essere aperta a tutti gli operatori economici interessati. In tal caso, il relativo avviso viene pubblicato sul sito dell'Azienda o sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, per un periodo non inferiore a quindici giorni. Il termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a sette giorni

A seguito di valutazione, l'operatore economico che ha presentato il miglior preventivo viene invitato a presentare offerta.

La richiesta di preventivi non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che ha facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l'indagine avviata e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici e nel rispetto dei principi di concorrenza, l'Azienda si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera e) del Codice anche per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro. Le relative procedure vengono effettuate con le modalità previste dalla parte III, ad eccezione della decisione a contrarre, non richiesta per le procedure negoziate di valore inferiore ad € 40.000,00.

E' possibile procedere con ordini diretti nei seguenti casi:

1. acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 (oltre I.V.A.)
2. e, purché ricorrano le condizioni di esclusività ed urgenza (ult. co. Art. 6), acquisizioni dei beni/servizi di seguito indicati:
  - a) manutenzioni e acquisto di accessori e ricambi di apparecchiature ed attrezzature di propria competenza fino ad € 139.999,00 acquistati dalla S.S. Ingegneria Clinica



b) farmaci ed emoderivati fino ad € 39.999,99 acquistati dalla S.C. Farmacia.

Gli ordinativi derivanti dalle acquisizioni sopra descritte saranno oggetto di rendicontazione con cadenza trimestrale, mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo contenente l'elenco delle forniture e dei servizi effettuati e dei relativi importi, nel quale si deve dare atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### **PARTE III- AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

#### **Art. 15. Criteri generali**

Ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera e) del Codice, i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono affidati tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

#### **Art. 16 Decisione a contrarre.**

La procedura prende avvio con la decisione a contrarre, che individua – tra l'altro - gli elementi essenziali del contratto, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni di scelta e i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

#### **Art. 17 Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene mediante indagine di mercato che costituisce strumento utile per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più idonee.

L'avviso relativo alla indagine di mercato viene pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

In alternativa alle indagini di mercato, gli operatori economici possono essere individuati mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica MEPA aperto a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa categoria merceologica ovvero, nel caso di utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, con invito rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti

#### **Art. 18 Limitazione al numero degli operatori economici da invitare**

Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere

effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Azienda oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

### **Art. 19 Il contenuto della richiesta d'offerta**

La richiesta d'offerta deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata. In generale, la richiesta deve contenere:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzia;
- i. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, qualora predisposti;

### **Art. 20 Criteri di aggiudicazione**

Le procedure negoziate sono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice

### **Art. 21 Commissione giudicatrice**

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

### **Art. 22 Termine della procedura negoziata**

A norma dell'art. 1 dell'Allegato I.3 del Codice le procedure negoziate si concludono entro i seguenti termini massimi:

- a) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 4 mesi
- b) in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo: 3 mesi

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.